

Milano, 23 settembre 2022

Spettabile ARERA
protocollo@pec.arera.it
info@arera.it

Consultazione “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21”

Considerazioni generali

Si ringrazia l’Autorità per il lavoro svolto con questo documento di consultazione.

ANIE avrebbe gradito che fosse posto un maggior accento sulla necessità di coniugare nelle configurazioni di autoconsumo esteso l’utilizzo di tecnologie (HW e SW) per la digitalizzazione dell’energia, in quanto elementi apportatori di benefici in termini di lettura dei dati di misura in tempo reale, di monitoraggio e controllo delle utenze e di ottimizzazione del fattore di contemporaneità tra produzione e consumo, che permetterebbero oltremodo di incrementare l’efficienza energetica dell’utenza e, in prospettiva, offrire servizi di flessibilità al Sistema Elettrico Nazionale. Inoltre se da un lato il documento regola le configurazioni relativamente al vettore elettrico, dall’altro accenna vagamente all’esigenza di una regolamentazione in materia di vettore termico.

Risposte ai quesiti

S1: Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all’individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

Non si ritengono necessarie altre considerazioni da parte dell’Autorità in merito all’individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale.

Pur apprezzando lo sforzo dell’Autorità di definire il concetto di autoconsumo, di cui al punto 1, volto a ricomprendere tutte le configurazioni trattate nel documento di consultazione, l’attuale formulazione sembrerebbe poco attinente ad inquadrare l’autoconsumo cosiddetto “a distanza”.

Riguardo le configurazioni di autoconsumo “a distanza” andrebbero, inoltre, definiti meglio alcuni aspetti, come ad esempio quali sono i punti di inizio e di fine del collegamento a distanza, anche al fine di poter misurare i 10 km nel caso di quelle con linea diretta. Si chiede inoltre di chiarire quando si passa da una configurazione SEU ad una “a distanza”.

S2: Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all’applicabilità di quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell’autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Si condivide la proposta dell’Autorità di permettere all’autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta di poter accedere, in alternativa alla regolazione prevista dal TISSPC, alla futura

regolazione che verrà identificata nel “Testo integrato dell’autoconsumo diffuso”. Si vuole segnalare, però, un dubbio interpretativo legato alla frase espressa al punto 2.17, che riporta “l’energia elettrica prodotta e autoconsumata senza utilizzare la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi viene trattata come se la utilizzasse”. Con tale considerazione espressa dall’Autorità, si potrebbe intendere che tutta l’energia prodotta dall’impianto/impianti facenti parte della configurazione di autoconsumo con linea diretta (compresa quella autoconsumata istantaneamente) sarà soggetta alle medesime regole di un impianto di produzione che immette nella rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e per tale ragioni che l’autoconsumatore debba pagare sull’energia autoconsumata tutte le componenti tariffarie annesse (componenti di trasmissione, distribuzione, corrispettivi di dispacciamento, corrispettivo per l’onere netto di approvvigionamento della capacità...). Si chiede, quindi, che l’Autorità si esprima con maggior chiarezza e che indichi quali siano le componenti tariffarie da cui l’autoconsumatore è esentato rispetto all’energia autoconsumata nella configurazione di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta.

S3: . Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

Non si ritengono necessarie altre considerazioni da parte dell’Autorità in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente.

S4: Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all’individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Si valuta positivamente la proposta dell’Autorità di aggregare in un’unica interfaccia le aree afferenti ad una cabina primaria e di farlo con modalità semplificate, ma, nonostante ciò, si identificano alcune criticità legate ai tempi di attuazione e alla mancanza di un dato che sia preciso. Si invita, quindi, l’Autorità a definire dei tempi certi per la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese distributrici e ad implementare un sistema di penali in caso di ritardi.

Per ottemperare al problema della mancanza di precisione dei “layer georeferenziati”, si propone la seguente soluzione con annesse tempistiche:

- in due mesi deve essere implementata da parte di ogni impresa distributtrice una interfaccia web nella quale, andando ad inserire uno o più numeri POD, viene restituita in automatico la cabina primaria associata ad ogni POD richiesto;
- entro 6 mesi deve essere inserito in bolletta il nome o il codice della cabina primaria da cui cliente finale è alimentato. Tale dato, dovrà essere stato inserito dalle imprese distributtrici all’interno del SII, così da poter essere utilizzato dai fornitori;
- entro 6 mesi da quando l’Autorità avrà esplicitato il significato di “vie convenzionalmente afferenti alla medesima cabina primaria”, le imprese distributtrici dovranno comunicare i layer georeferenziati al GSE.

Tale triplice soluzione porterebbe ad eccezionali vantaggi nella velocità di formazione delle diverse forme di autoconsumo diffuso, in quanto:

- non si dovrebbero aspettare i tempi probabilmente molto lunghi per creare una mappa approssimata;
- non si avrebbero problemi di privacy perché associare il codice di una cabina primaria ad un numero POD non rileva informazioni sensibili;
- permetterebbe a tutti di agire in autonomia nella ricerca di soggetti con cui sviluppare una delle configurazioni di autoconsumo diffuso.

Si segnala, inoltre, che al punto 4.31, l'Autorità fa riferimento al concetto di rete "magliata" quando parla di rete di distribuzione. Tale affermazione appare imprecisa, in quanto, in condizioni di normale funzionamento, tale rete funziona in assetto radiale e, in condizioni particolari, ad esempio di guasto, una o più utenze possono essere controalimentate da una diversa cabina primaria.

Premesso ciò, si ritiene necessario che i gestori delle reti di distribuzione associno ogni codice POD alla cabina primaria che lo alimenta, considerando il funzionamento "standard" della rete.

Ai fini del dimensionamento ottimale degli impianti di generazione elettrica, si chiede che i gestori delle reti di distribuzione a fronte della richiesta presentata da un operatore rilascino il dato aggregato dei consumi di energia elettrica di tutte utenze sottese al numero civico dell'edificio, ivi inclusi quelli delle utenze che non hanno aderito alla configurazione di autoconsumo diffuso. La comunicazione in forma aggregata di tali dati non presenta alcuna criticità sotto il profilo della normativa privacy, non disvelando alcun dato sensibile riconducibile ad un soggetto specifico.

Dalla lettura di cui al punto 4.26 lettera c) è emerso un dubbio interpretativo. ANIE ritiene che le sole "amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica", devono essere "situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione". Tale interpretazione è avvalorata da un'interpretazione letterale della norma che utilizza il genere femminile nel participio passato del verbo situare, rendendolo quindi riconducibile alle sole amministrazioni locali e non agli ulteriori soggetti (ossia persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale) indicati dalla normativa come soggetti eligibili per partecipare alle Comunità energetiche.

Ciò, onde permettere agli altri soggetti (ossia persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale) di istituire comunità energetiche estese come declinato al punto 4.42. Si chiede pertanto di esplicitare meglio tale concetto, seppur ANIE preferirebbe eliminare il collegamento geografico tra ubicazione dei membri della comunità ed ubicazione degli impianti per la condivisione.

Altra questione che ANIE ritiene di presentare all'attenzione di ARERA attiene alla partecipazione delle grandi imprese nelle Comunità Energetiche.

La normativa europea e nello specifico la Direttiva 2001/2018 (cd. Direttiva Red II), all'art. 1, definisce la CER come un soggetto giuridico i cui azionisti sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali.

In recepimento della suddetta direttiva, è stato emanato prima (i) il D.L. 162/2019, cd. decreto Mille proroghe, il quale - art. 42 bis esplicita che – per le cd. CER di prima generazione- *"nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale"*, e successivamente(ii) per le cd. CER di seconda generazione, il D.L. 199/2021 che all'art. 31, comma 1, lett. b) specifica che le grandi imprese non possono svolgere funzioni di controllo rispetto alle CER, lasciando quindi sotteso che quest'ultime possano parteciparvi come membri nel rispetto della predetta condizione.

Tale interpretazione, in ogni caso, sembra non porsi in contraddizione con il dettato normativo, considerato che l'obiettivo primario del legislatore comunitario e nazionale è di diffondere l'utilizzo di nuovi energy model, quale quello delle CER, in ottemperanza agli obiettivi di sviluppo sostenibile e di riduzione dell'utilizzo di fonti di energia non *fair* previsti dall'Agenda 2030.

A ciò si aggiunga che la normativa europea ha natura funzionale di armonizzazione, in altri termini determina esclusivamente quelli che sono i requisiti minimi che la normativa locale dovrà poi prevedere, lasciando, quindi, ai singoli Stati Membri la possibilità di ampliare la relativa regolamentazione purché nel rispetto della *ratio* sottostante il dettato normativo. Un ampliamento, quindi, di quelli che sono i requisiti normativi previsti per la costituzione delle CER, sembrerebbe allineato a maggior ragione se letto nell'ottica di incremento dell'energia sostenibile, poc'anzi illustrato.

Sarebbe opportuno ricevere da ARERA rassicurazioni in questo senso, onde facilitare la costituzione di più comunità energetiche con il coinvolgimento di grandi imprese, le quali dispongono di impianti con una potenza considerevole, impianti che producono energia non utilizzabile né utilizzata nel fine settimana per le chiusure aziendali. Tale energia potrebbe, quindi, essere utilizzata da privati che hanno esigenze e fabbisogno energetico diverso, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello temporale.

Da ultimo, rispetto a tutte le varie categorie di configurazioni energetiche prospettate, si ritiene utile prevedere la possibilità di conferire la rappresentanza, se non addirittura il controllo, ad un soggetto esterno alla suddetta configurazione, purché qualificato. Ciò allo specifico fine di agevolare il dialogo con le autorità competenti, quali GSE, su temi particolarmente tecnici in modo da evitare rallentamenti nella conclusione delle pratiche burocratiche.

S5: Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Si valuta positivamente quanto espresso dall'Autorità in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso, ma si è dell'opinione che venga esplicitata la possibilità per cui anche il consumo dei soggetti diversi da quelli che possono esercitare poteri di controllo, possa essere considerato ai fini del calcolo dell'energia condivisa, dell'energia oggetto di valorizzazione e dell'energia incentivata.

Infine si invita l'Autorità a dare la possibilità di estendere il perimetro delle Comunità Energetiche all'intero perimetro italiano e non solo alla zona di mercato. In tale circostanza si dovrebbe definire un'energia condivisa per ogni zona di mercato, ma ciò non comporterebbe oneri aggiuntivi particolari.

S6: Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

In merito all'individuazione del soggetto referente, si reputa opportuno che sia prevista sempre, vale a dire per tutte le configurazioni possibili, la facoltà di delegare un soggetto terzo, in quanto ciò non è contrario alla normativa primaria e allo stesso tempo è funzionale alla promozione di queste forme di autoconsumo diffuso. Si segnala, inoltre, che sarebbe utile lasciare anche al referente la possibilità d'interfacciarsi direttamente con i gestori delle reti di distribuzione, qualora volesse conoscere se uno o più POD siano alimentati dalla stessa cabina primaria. Il passaggio per il tramite del GSE, come suggerito dall'Autorità, potrebbe la prassi nelle more di attuazione di quanto descritto nella risposta al quesito S4 di questo documento.

S7: Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Non si hanno ulteriori considerazioni riguardo l'energia prelevata autoconsumata su base oraria e si condivide la proposta semplificata riguardante l'utilizzo dei sistemi di accumulo, in quanto permetterebbe di

promuovere l'abbinamento di quest'ultimi alle fonti rinnovabili, così come espresso nel Decreto Legislativo 199/21. Si suggerisce, però, di esplicitare in modo specifico come calcolare il rendimento associato al sistema di accumulo, poiché quest'ultimo è altamente dipendente dal tipo di tecnologia, dal tipo di sistemi ausiliari oltretutto, a parità di tecnologia e sistemi ausiliari, varia nel tempo. Inoltre andrebbe chiarito chi comunica il rendimento al GSE.

S8: Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

Ai fini della ripartizione dell'energia autoconsumata si esprime opinione favorevole rispetto a quanto indicato dall'Autorità, in modo particolare, in merito alla necessità di identificare dei criteri di priorità.

Si richiede, però, che venga modificata la frase presente al punto 4.58, dove viene indicato il criterio di "data crescente di entrata in esercizio", così come qui di seguito riportato: "[...] Allo scopo, come già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, si ritiene che l'energia elettrica autoconsumata sia ripartita in funzione della data crescente di entrata in esercizio degli impianti di produzione, andando prima a considerare gli impianti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 15 Dicembre 2021 e successivamente gli altri. [...]", in quanto solo gli impianti entrati in esercizio dopo la suddetta data possono beneficiare della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 199/2021. Se così non fosse si rallenterebbe lo sviluppo delle comunità energetiche. Infatti nel caso di saturazione del fabbisogno elettrico della comunità energetica, la restante energia prodotta - al netto di quella accumulata - nella peggiore delle ipotesi sarebbe immessa in rete, perdendo il beneficio delle tariffe incentivanti.

In ogni caso ANIE ritiene che la soluzione ottimale sia quella di lasciare al referente la piena facoltà di indicare al GSE l'ordine con cui viene assegnata l'energia autoconsumata agli impianti di produzione, per le peculiarità degli impianti di generazione nella disponibilità della comunità energetica e perché il decreto ministeriale di cui all'art. 8 del Dlgs 199/2021 potrebbe differenziare le tariffe incentivanti in funzione della tecnologia FER e/o in funzione della taglia degli impianti FER.

S9: Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Si ritiene che quanto espresso dall'Autorità ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata sia sufficiente.

S10: Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Si ritiene che quanto espresso dall'Autorità sia sufficiente.

S11: Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Si chiede all'Autorità di essere più specifica rispetto alla richiesta di messa a disposizione, da parte del GSE, dei dati per il calcolo dell'energia autoconsumata e valorizzata al referente della configurazione, così come espresso al punto 4.74.

È quantomai opportuno che sia identificato un set minimo di dati che il GSE deve mettere a disposizione, quali ad esempio: energia autoconsumata, energia prodotta ed immessa, energia prelevata, energia prelevata per successiva re-immissione da sistemi di accumulo. Tali dati dovrebbero essere comunicati in

riferimento ad ogni ora del mese e ad ogni impianto di produzione e di consumo afferente alla configurazione considerata.

Si apprezza, inoltre, il tentativo dell'Autorità di rendere disponibili i dati necessari al calcolo dell'autoconsumo sul Portale Consumi e anche al referente della configurazione. Quest'ultimo passaggio sarebbe molto importante per permettere al referente di applicare le logiche di ripartizione degli incentivi/restituzione tariffaria, evidenziate nel documento dell'Autorità, nel modo più corretto possibile e, inoltre, per permettere di fare analisi volte ad ottimizzare l'autoconsumo e, quindi, di aumentare il beneficio per il sistema Paese.

Riteniamo tuttavia che la messa a disposizione dei dati sul Portale Consumi sia utile per valorizzare e ripartire incentivi/restituzione tariffaria, mentre non sia sufficiente come stimolo per la modifica del comportamento energetico dell'utente. Nel "Quadro strategico ARERA 2022-2025" le prime parole sono: «L'Autorità intende accrescere la capacità dei consumatori - domestici e non domestici - di prendere decisioni e di utilizzare gli strumenti adeguati.»

- 1) Il vero sviluppo diffuso delle CER passa per il coinvolgimento dei singoli cittadini che debbono essere resi consapevoli e partecipanti proattivi con il fine di educare e stimolare il loro comportamento virtuoso per la CER.

Ciò è possibile solo potendo avere accesso ai dati di energia consumata, immessa ed autoconsumata in near realtime e con una granularità maggiore rispetto a quella oraria.

- 2) Inoltre, il dato in near realtime può essere utilizzato anche dal GSE per il calcolo dell'energia autoconsumata e successiva erogazione dell'incentivo con dei tempi più rapidi (mensilmente) rispetto a quelli previsti dalla soluzione in delibera. Ciò permetterebbe di facilitare la sostenibilità economica delle CER e di fatto la loro maggiore diffusione. Questo non esclude che la soluzione in delibera, con i dati del GSE, sarà quella ufficialmente riconosciuta ed a questo punto utilizzata per un conteggio dell'energia consumata e calcolo dell'incentivo a conguaglio annuale.

Per rendere disponibile il dato in near realtime esiste già oggi la tecnologia CHAIN2, un servizio standard normato dal CEI (TS 13-81 TS 13-82 TS 13-83), promosso e garantito al cittadino da parte di ARERA attraverso la delibera 87/2016/R/EEL e che pertanto può essere sfruttata immediatamente per gli obiettivi sopra descritti.

I dati che lo smart meter produce attraverso la CHAIN 2, sono il prerequisito di tutti i nuovi modelli di consumo e di business per scopi non strettamente fiscali.

S12: Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

In merito allo scomputo in bolletta si concorda con l'orientamento dell'Autorità, a condizione che nel TIAD sia disciplinata in modo dettagliato la procedura di attivazione dello scomputo in bolletta in modo da poter essere applicata nel medesimo modo su tutto il territorio nazionale.

S13: Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Si concorda con l'Autorità nel prevedere per un periodo temporaneo l'attuazione di due discipline.